unilien us 240 si Jose Moor Lion u'3 18 Sel 18 5 1886 77.2.86 Hodricado can deliberato 00 mallore in 675 du 2 17 81 AHHAE Y NISTRAZIONE COMUNALE ~= FLB. 1986 BLICATO FILLALED PREVEN Approvide con Deneto Presidente Amminal Exprovide con Deneto Presidente Amminal Exprisión Maria de Capent M. 621 del 230/ DISPOSIZIONI : GENERALI

Articolo 1º

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TI presente Regolamento Edilizio (R.E.) disciplina tutte le trasformazioni, anche temporanee, urbanistiche ed edilizie del territorio comunale di Alvignano (Provincia di Caserta).

Le suddette trasformazioni sono peraltro disciplinate, oltre che dal presente R.E., dagli strumenti urbanistici vigenti, dalla Legge n. 1150 del 17/9/1942 (modificata ed integrata dalla Legge n. 765 del 6/8/1967); dalla Legge n. 10 del 28/1/1977 e n. 47/85 e da tutte le altre Leggi nazionali e regionali vigenti, applicabili in materia.

## Articolo 2º

## OPERE SOGGETTE A. CONCESSIONE

Gli interventi di cui all'Art. l del presente R.E., subordinati al rilascio, da parte del Sindaco, della concessione di cui alla Legge n. 10 del 28/7/1977, sono:

- a)- opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità rurali, strade private.
- b)- nuove costruzioni, stabili, indipendentemente dalla dest<u>i</u> nazione d'uso e dalle caratteristiche costruttive.
- c)- ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni (parziali o totali con o senza ricostruzione) e modificazioni in cerere di manufatti esistenti.

- d)- ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conse<u>r</u> vativo (come definito nell'Art. 31 della Legge n. 457 del 5/8/1978).
- <sub>e)-</sub> modifica di destinazione d'uso, anche parziali, di fabbr<u>i</u> cati.
- f)- realizzazione di impianti sportivi, produttivi (agricoli, artigianali, industriali) turistici e relativi accessori.
- g)- opere in attuazione di norme o provvedimenti emanati a s<u>e</u> guito di pubbliche calamità.
- n)- scavi, rinterri, e modifiche in genere del suolo pubblico o costruzioni sotterranee, muri di sostegno e rilevati in genere.
- i) costruzione o trasformazione di vetrine, realizzazione o demolizione di chioschi, edicole, distributori di carbura<u>n</u> te e simili.
- l)- opere pubbliche da eseguirsi direttamente da Amministrazi<u>o</u> ni statali.

# Articolo 3º

OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Non soggette a concessione nè ad autorizzazione:

- a)- le opere di manutenzione ordinaria (in caso però di acc<u>u</u> pazione di suolo pubblico è richiesta l'autorizzazione).
- b)- le opere pubbliche eseguite dal Comune.
- c)- le opere di assoluta urgenza (con obbligo di còmunicazi<u>o</u> ne immediata al sindaco e successive eventuali regolazi<u>o</u> ni).
- d)- demolizione di opere abusive, ordinata dal Sindaco in ap-

plicazione degli Art. 7, 9, 12, 14, della Legge 28/2/85 n. 47.

#### Articolo 4º

#### OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sono soggette ad autorizzazione tutte le opere, comporta<u>n</u>
ti le trasformazioni di cui all'Art. 1 del presente R.E., non
elencate nei precedenti Articoli 2 e 3.

#### Articolo 5°

#### PROGETTISTI E COSTRUTTORI

La progettazione delle opere di cui ai precedenti Articoli deve essere effettuata da tecnici (laureati o diplomati), ab<u>i</u> litati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali nell'ambito delle rispettive competenze.

## Articolo 6º

#### DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di concessione ad eseguire i lavori di cui al precedente Articolo 2, redatta in carta da bollo e firmata dal proprietario (o dal concessionario dell'area, o titolare del diritto di superfice o di possesso di altri diritti reali sulla area) deve essere indirizzata al Sindaco e da essa dovrà risultare:

a)- l'elezione di domicilio nel Comune, da parte del propriet<u>a</u> rio. b)- l'impegno di comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nome del direttore dei lavori e del costruttore e di denunciare, entro gli otto giorni successivi ad eventuali cambiamenti, i nomi dei subentrati, sotto pena - in caso di inadempienza - della decadenza d'ufficio della conces sione.

## Articolo 7º

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

A corredo della domanda di concessione è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia:

- corografia in scala non inferiore a 1:2000 con stralcio dello strumento urbanistico.
- 2)- planimetria quotata delle località in scala non inferio

  re a 1:500 estesa per un raggio di almeno m. 50 dai confi

  ni del lotto riportante la precisa ubicazione dell'opera,

  la larghezza delle strade adiacenti, le altezze degli edi

  fici circostanti e le distanze dall'opera da realizzare

  rispetto a essi, le indicazioni relative alle reti di pub

  blici servizi, e l'individuazione degli alberi di alto fus

  to esistenti e ogni eventuale altro particolare di rilievo.
- 23)- documentazione fotografica dello stato, ove richiesta da<u>l</u> la Amministrazione Comunale.
  - 4)- planimetria in scala non inferiore a 1:200 dove sia rappresentata l'opera progettata. In essa devono essere rap
    presentati la sistemazione della zona non edificata, la
    recinzione, gli ingressi e quanto altro possa occorrere
    al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra·l'opera
    'e il suolo circostante.

Sonó richiesti, altresì, i particolari degli impianti r<u>e</u> lativi allo smaltimento delle acque bianche e nere, nonchè quelli riguardanti l'approvvigionamento idrico.

Per le domande relative a demolizioni debbono essere ind<u>i</u> cati i dati planovolumetrici aggiornati degli edifici o delle loro parti da demolire.

- 5)- disegni in scala non inferiore a 1:100, delle piante di tutti i piani, del sottotetto, se praticabile, e della c<u>o</u> pertura dell'opera, con la indicazione di:
  - destinazione d'uso dei locali;
  - quote planimetriche e altimetriche;
  - dimensioni delle aperture (con distinzione delle parti apribili e fisse);
  - ubicazione e dimensione delle canne fumarie, dei pluvia
     li e degli scarichi;
  - struttureportanti (c.a., acciaio, murature ecc.);
  - nella pianta degli spazi aperti, pavimentazione, recinzione, arredi esterni, cordonature, tappeti erbosi, arbusti e piante nonchè della rete di fognatura bianca e nera(pozzetti di ispezione, caditoie, fosse a depurazione biologica, quote e diametri delle condotte ecc.);
  - materiali della copertura, pendenza delle falde, volumi tecnici, camini, gronde, lucernari ecc.

Nel caso di edifici costituiti da ripetizioni di cell<u>u</u> le tipo, è consentita la presentazione di piante genera li, in scala non inferiore a 1:200, corredate da piante delle singole cellule in scala non inferiore a 1:50.

6)- disegni quotati, in scala non inferiore a 1:100 di sezioni dell'opera messe in relazione all'ambiente circostante, alle larghezze delle strade e degli spazi. Le quote riferi

te al piano di campagna originario (o all'eventuale caposal

do fissato dall'Amministrazione) devono indicare le dimensioni complessive dell'opera e delle principali parti esterne e interne, l'altezza netta dei piani, lo spessore
dei solai, gli sporti delle parti aggettanti, i colmi delle
parti al di sopra della linea di gronda.

Le sezioni devono essere in numero necessario alla completa comprensione dell'opera.

7)- disegni in scala non inferiore a 1:100, di tutti i prospetti dell'opera progettata, completi di riferimenti agli edifici circostanti, al terreno e alle sue eventuali modifiche.

Nei prospetti deve essere rappresentato anche l'andamento altimetrico del terreno esistente, e di progetto.

- 8)- rilievo quotato in scala non inferiore a l:200 degli edifici da demolire (relativo alle piante di tutti i piani e alle sezioni più indicative) con documentazione fotografica.
- 9)- disegni in scala non inferiore a 1:100 indicanti: senza campitura le murature che si intendono conservare, con opportuna campitura le murature che si intendono demolire. Le piante di progetto contenenti anche le indicazioni di cui al precedente numero 5 devono analogamente indicare senza campitura le murature conservate, con opportune e diverse campiture quelle da demolire e quelle nuove. In caso di strutture da sostituire, queste devono essere indicate cate con opportuno retino.

I prospetti delle opere esistenti e di quelle progettate devono essere eseguiti nella stessa scala e con la medesima grafia.

- 10)- relazione illustrativa
  - 11)- nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ove richiesto (in mancanza la concessione può essere rilasciata a condizione).
  - nulla osta, ove richiesto, della Sovraintendenza ai Monumenti (in mancanza la concessione può essere rilasciata a condizione).
  - 13)- autorizzazione, ove del caso, alla concessione (di) di accessi per le aree prospicienti strade statali o provinciali fuori dai centri abitati.
  - 14)- deposito, ove richiesto, al Genio Civile per le zone sism<u>i</u> che (in mancanza la concessione può essere rilasciata a condizione).
  - opportuni elaborati grafo-numerici illustranti i calcoli di
    volumi e superfici ai fini della determinazione dei contr<u>i</u>
    buto di cui all'Art. 3 della Legge n. 10/77.

I progetti di zone verdi attrezzate di monumenti, di elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrare l'am
biente e essere redatti, per quanto è possibile in analogia
a quelli edilizi.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessione concernenti varianti di progetti già approvati.

Gli elaborati dovranno essere presentati in formato (21cm x 30 cm.).

Tutte le tavole di progetto e la relazione illustrațiva debbono essere firmate dal progettista il quale deve apporvi anche il proprio timbro indicante l'appartenenza all'Albo professionale.

Per le opere, la cui approvazione non si esaurisce nell'am-

bito comunale, il numero di copie necessario sarà fissato di vo<u>l</u> ta in volta dall'Amministrazione.

#### Articolo 8º

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

La domanda ad eseguire i lavori di cui all'Art. 4, redatta in carta da bollo e firmata dal proprietario deve essere indirizzata al Sindaco e da essa dovrà risultare:

- a)- l'elezione di domicilio nel Comune,da parte del proprietario.
- b)- la chiara e dettagliata descrizione delle opere da eseguire
  e , ove necessario, idonea documentazione propria (analoga

  per quanto possibile a quella richiesta per la concessione)
  e fotografica.
- c)- l'impegno di comunicare, prima dell'inizio dei lavori, i nomi del direttore dei lavori e del costruttore e di denuncia re, entro gli otto giorni successivi ad eventuali cambiamen ti, i nomi dei subentrati, sotto pena - in caso di inadempien za - della decadenza della autorizzazione.

## Articolo 9º

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di concessione o di autorizzazione, corredate dai documenti di cui ai precedenti Articoli 6,7 e 8 devono essere presentate all'Ufficio Tecnico Comunale, il quale dopo avere con trollato che i documenti a corredo sono tutti quelli elencati nella domanda, rilascia al nominativo del richiedente apposita ricevuta con l'indicazione del numero progressivo attribuito al

la domanda e la data di ricevimento.

#### Articolo 10º

#### ISTRUTTORIA PRELIMINARE DELLA DOMANDA

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, gli uffici comunali compiono l'istruttoria preliminare degli atti presentati.

Qualora la documentazione risultasse incompleta, il Sindaco, nel termine suddetto invita il richiedente a regolarizzare la pratica.

Nel caso in cui la regolarizzazione non avvenga entro i sessanta giorni dall'invito del Sindaco, la domanda si intenda a<u>n</u> nullata.

Nel caso di regolarizzazione alla pratica viene attribuito un nuovo numero progressivo e per data di consegna deve intendersi quella del giorno in cui è pervenuta la richiesta docume<u>n</u>
tazione integrativa.

Per eventuali nuove richieste di documentazione si procede come ai commi precedenti.

#### Articolo 11º

#### ESAME DELLE RICHIESTE E PARERI

Le domande di concessione o di autorizzazione vengono esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

Tutti i progetti devono essere sottoposti obbligatoriamente,
prima di ogni determinazione sulle relative richieste, all'esame:
- dell'Ufficio Sanitario, per quanto di sua competenza;

del Veterinaio Comunale limitatamente ai fabbricatidestinati all'esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria; dell'Ufficio Tecnico Comunale per l'osservanza delle norme urbanistiche in vigore, per l'osservanza delle norme del pre sente regolamento edilizio, per la verifica delle caratteristiche di ubicazione (quote plano-altimetriche e possibilità

di distanze ecc.) per la verifica delle caratteristiche e possibilità tecniche degli allacciamenti alle fognature altri sistemi di scolo, e per la verifica della esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o del relativo impegno del richiedente di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle opere oggetto della licenza; della commissione edilizia per parere di competenza.

Per le aree, gli edifici e le opere soggette a leggi speci<u>a</u> li o regolamentazioni comunali, provinciali o statali, devono essere preventivamente esibiti dai richiedenti i relativi permessi o autorizzaizoni.

# C A P I T 0 L 0 2°

COMMISSIONE EDILIZIA E DETERMINAZIONI DEL SINDACO

# Articolo 12º

COMMISSIONE EDILIZIA - COMPOSIZIONE

E' istituita la commissione edilizia comunale, compostation de la commissione edilizia comunale, compostation costanzol

A. Membri di diritto dal Sindaco o cla un suo delegatatio por costanzol

1- dal Sindaco o de un Assessore da lui delegata; l'elle del l'Arrassore dellegato; l'elle del commissione del l'ellegato; URBARISTICIA

2- dall'Ufficiale Sanitario o da un suo delegato; URBARISTICIA

3- dal Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco

3- dal Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco



Con dilber Cons. re con dilber Cons. re 0. 10 = 257.94

approvede del coreco il 2-9-94

Testo dell'art. 12, come modificato dall'atto commissariale nº 25 lel 27.1.94, vistato dal CO.RE.CO. di Caserta il 24.2.94 con provvedimento prot. nº 728/S, ripubblicato con il Regolamerito edilizio comunale lal 4.3.94:

> 120 COMMISSIONE EDILIZIA - COMPOSIZIONE

E' istituita la commissione edilizia comunale, composta da:

- Sindaco o suo delegato;

- Ufficiale Sanitario;

- Comandante dei VV. FF.;

- 2 Ingegneri scelti frà una terna di nominativi da richiedere al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Caserta; - 1 Architetto scelto frà una terna di nominativi da richiedere

al Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Caserta;

- 2 Geometri scelti frà una terna di nominativi da richiedere al Collegio dei Geometri di Caserta;

- 1 esperto in urbanistica designato dall'Amministrazione

Partecipa alle adunanze, senza diritto di voto, il Capo dell'Ufficio Tecnico comunale, ove esista, nonché il Segretario comunale in qualità

I Commissari di nomina consiliare duraro in carica tre anni e possono di verbalizzante.

I Commissari decadono dalla carica quando risultino assenti senza giusti

ficato motivo a tre sedute consecutive.

la decadenza, su richiesta del Sindaco, é dichiarata del Consiglio comunals che, contemporaneamente, provvede alla nomina del sostituto, secondo le modelità di costituziore.

Per espetti di particolare importanza il Sindaco può invitare ad assistere alle adunenze, con solo voto consultivo, anche altre persone

notoniamente esperte nei problemi (nattati. Ai componenti la Commissione, ad esclusione del Sindaco e sue delegato e Call'Officiale sanitario, viene attribuito un gettone di presenza di 2 25.000, e riconosciuto il diritto di rimborso delle spese di trasferta, de liquidarsi dalla Giunta comunale a termini di Legge.



IL SEGRETARIO COMUNALE Doti. De Stefa

o da un suo delegato.

e le Hivi II SU PER DI COSTANZO

B. Membri di diritto (I) II SU PER DI COSTANZO

- 1- da due Consiglieri Comunali designati dal Consiglio Comunale (tra i quali uno in rappresentanza della minoranza);
- 2- da tre esperti, nelle materie inerenti l'urbanistica e l'edilizia, designati dal Consiglio Comunale (tra i quali

almeno uno designato dalla minoranza);

3- da un Architetto o un Ingegnere, un Geometra, prescelti dal Consiglio Comunale.

/ Partecipa alle adunanze, senza diritto di voto, il Capo dello Ufficio Tecnico Comunale, ove esista.

I Commissari di nomina consiliare durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

I Commissari di nomina consiliare decadono dalla carica quan do risultino assenti senza giustificato motivo a tre sedute con secutive.

La decadenza, su richiesta del Sindaco, è dichiarata dal Con siglio Comunale che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto.

Per aspetti di particolare importanza il Sindaco può invit<u>a</u> re ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche altre persone notoriamente esperte nei problemi trattati.

Il Consiglio Comunale potrà , con apposita deliberazione, fissare l'attribuzione e la misura di un gettone di presenza per i componenti la Commissione:

Articolo 13°

COMPITI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione è chiamata ad esprimere parere consultivo:

- a)- sull'interpretazione e sulle eventuali proposte di modifica del presente regolamento.
- b)- su tutte le questioni di carattere urbanistico e edilizio riguardanti il territorio comunale.
- c)- sui progetti delle opere soggette a concessione.
- d)- sulle opere pubbliche del Comune.
- e)- în via preliminare su progetti di massima relativi a opere di particolare importanza.
- f)- sul rinnovo di concessioni.
- g)- su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori.

La Commissione esprime parere <u>sulle legittimità delle opere</u> proposte, <u>sul valore architettonico</u>, sul decoro e sulla ambie<u>n</u> tazione delle opere della espressione artistica, al fine del miglioramento funzionale e formale dell'abitato nonchè sulla rispondenza del patrimonio edilizio e dei pubblici servizi alle necessità di uso.



# Articolo 14° RINNOVI DELLA COMMISSIONE

La Commissione edilizia si riunisce nella residenza municipale ordinariamente una volta al mese e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

La Commissione è convocata dal Presidente con invito scritto.

Per la validità delle adunanze devono intervenire almeno la metà più uno dei mambri tra i quali il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente designa tra i commissari di volta in volta i relatori su singoli progetti. La Commissione ha facoltà di sentire, durante le adunanze, i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame.

I commissari non possono presenziare all'esame e alla votazione dei progetti da essi elaborati o alla esecuzione dei quali siano comunque interessati (dell'osservanza di questa prescrizione deve esserne fatto esplicito riferimento a verbale).

I processi verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro e devono contenere la motivazione, i voti riportati favo-revoli, contrari, astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto, sul parere dato.

I processi verbali vengono firmati dal Presidente e dal seg<u>re</u> tario.

Del parere della Commissione il segretario riferisce sommaria mente sull'incarto relativo a ogni domanda esaminata e appone sul relativo progetto, la dicitura "ESAMINATO dalla Commissione edilizia...." completando con la data, la firma del Presidente e diitutti i commissari presenti alla seduta.

# Articolo 15°

DETERMINAZIONI DEL SINDACO SULLA DOMANDA DI CONCESSIONE

Il rilascio della concessione è subordinato alla consegna a<u>l</u> lo Ufficio Tecnico Comunale di:

ove richiesto, ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del contributo concessorio di cui alla Legge n. 10/77.

Una copia dei disegni approvati, debitamente vistati dal Comune.

Il rilascio della concessione edilizia non esonera l'intere<u>s</u> Sato dall'obbligo di attenersi alle leggi e ai regolamenti in materia, sotto la propria responsabilità e fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi.

Dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia, viene data notizia al pubblico mediante affissione per la duratura di 15 (quindici) giorni consecutivi, nell'albo pretorio del Comune, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita.

L'affissione non fa decorrere i termini per la impognativa.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, del la concessione edilizia e dei relativi atti di progetto, domanda, disegni e verbale della Commissione edilizia e ricorrere contro il rilascio della commissione edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di legge, dei regolamenti o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

La determinazione del Sindaco sulla domanda di concessione deve essere notificata all'interessato non oltre 60 gg. dalla data di ricevimento della domanda stessa o da quella di ricevimento di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.

Scaduto il termine di 30 (trenta) giorni che il Sindaco si \$1ª pronunziato, l'interessato ha diritto di ricorrere contro 11 silenzio rifiuto, ma non può comunque dare inizio ai lavori.

## Articolo 16º

TITOLARE DELLA CONCESSIONE - VARIAZIONI .

La concessione edilizia è personale ed è valida esclusivame<u>n</u> te per la persona fisica o giuridica alla quale è intestata.

Gli eredi e gli aventi causa dal titolare della concessione possono chiedere la variazione dell'intestazione della concesşione e il Sindaco, una volta accertatene la legittimità, provvede alla relativa variazione.

La variazione non è sottoposta arcontributo concessorio.

Resta stabilito che in conseguenza della variazione predetta

non si modificano in alcun modo i termini di validità e di de
cadenza previsti per la concessione originaria.

#### Articolo 17º

MALTDITA' DECADENZA E ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha validità di 12 mesi; qualora entro tale permine i lavori non siano stati iniziati, l'interessato può presentare istanza diretta a ottenere il rinnovo.

Il rinnovo non può essere concesso:

dopo 36 mesi dal rilascio della concessione o dopo il più lungo termine concesso dal Sindaco in considerazione delle complessità dei lavori;

scaduti i termini previsti dal programma pluriennale di cui all'Art. 13 della Legge n. 10/77 per la richiesta di conce<u>s</u> sloni.

La concessione di rinnovo non è sottoposta a contributo co<u>n</u> Cessorio.

La decadenza della concessione si verifica quando le opere non siano ultimate nel termine di 36 mesi consecutivi dalla da ta del rilascio della concessione (o dopo il più lungo termine concesso dal Sindaco in considerazione della complessità dei lavori).

La decadenza si verifica inoltre nella ipotesi prevista dal penultimo comma dell'Art. 31 della Legge n. 1150/1942 modificata e integrata dalla Legge n. 765/1967.

La concessione edilizia è annullata quando:

la concessione risulta rilasciata in contrasto con leggi, no<u>r</u> me e discipline urbanistiche;

quando sussistono vizi sia nel procedimento amministrativo di formazione della concessione, sia nei contenuti tecnici della concessione stessa.

## Articolo 18°

# VARIANTI AL PROGETTO

Qualora si manifesti la necessità di varianti al progetto gli interessati possono presentare i relativi elaborati che sono assoggettati alla procedura di approvazione seguita per il progetto originario,

Resta stabilito che con la determinazione del Sindaco sul progetto di variante non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per il progetto originario.

La presentazione di varianti è ammessa anche in corso di opera; in questo caso qualora entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione del progetto di variante il Sindaco non adotti alcuna determinazione in merito, la ripresa dei lavori -già pre visti nel progetto originario -equivale a esplicita rinuncia

## CAPITOLO 3º

alla variante stessa.

ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

Articolo 19º

INIZIO DEI LAVORI

Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori il titolare della concessione deve chiedere per iscritto al Comune che sia
no fissati i capisaldi planimetrici e altimetrici a cui deve

essere riferita la costruzione, oltre ai punti di immissione

degli scarichi nelle fognature principali e i punti di presa della rete idrica e delle altre reti (elettrica, telefonica ecc.) esistenti.

Entro dieci giorni dalla richiesta l'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto a effettuare tali adempimenti.

In caso di inadempienza il privato potrà mettere in mora l'A<u>m</u> ministrazione e, trascorsi altri 30 giorni potrà comunicare a mezzo raccomandata di iniziare i lavori stessi.

Le determinazioni di cui al comma primo vengono effettuate : a spese del richiedente che è tenuto altresì a fornire il pers<u>o</u> nale e i mezzi necessari.

Pelle suddette determinazioni si redige apposito verbale in doppio esemplare, firmato dalle parti.

In tale occasione e nel medesimo verbale il titolare della concessione edilizia deve dichiarare la data di effettivo inizio dei lavori.

## Articolo 20°

DIRETTORE DEI LAVORI E COSTRUTTORE

Il titolare della concessione edilizia, prima di dare inizio alle opere, deve comunicare al Sindaco il nominativo, la qualifica e la residenza del direttore dei lavori e del collaudatore in corso d'opera nonchè il nominativo e la residenza del costruttore.

Il direttore dei lavori, e il collaudatore in corso d'opera a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare al Sindaco, sempre prima dell'inizio delle opere, l'accettazione dell'incarico rispettivamente loro affidato.

Ogni variazione successiva deve essere preventivamente comunicata al Sindaco con le modalità di cui sopra.

# Articolo 21º

#### RESPONSABILITA!

Il proprietario titolare della concessione, il progettista, il direttore dei lavori, il collaudatore in corso d'opera, il titolare dell'impresa costruttrice e l'eventuale assistente di cantiere, sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigen ti, e ciascuno per la parte di sua competenza, dell'osservanza delle norme generali o di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella concessione di costruzione.

# Articolo 22º

#### ORDINE DI CANTIERE

Il cantiere deve essere cintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi per tutta la durata dei lavori, e organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurno
(bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi
rifrangenti e integrazioni d'illuminazione stradale, provvedute
e gestite dal costruttore che ne è responsabile.

Il cantiere deve essere provvisto di tabella decorosa e visibile con l'indicazione dell'opera e i nomi e cognomi del titolare della concessione, del calcolatore delle opere in cemento armato del collaudatore di corso d'opera del costruttore e dell'eventuale assistente.

In cantiere devono essere conservate la concessione edilizia e i grafici di progetto muniti di tutte la prescritte approvazioni (in particolare il deposito al Genio Civile di cui alla
Legge n. 64/74 e successive modifiche e legge regionale n. 9/83).

Articolo 23º

Nel caso di necessità di occupazione di suolo pubblico, deve essere fatta separata domanda al Sindaco, con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto di cantiere, per ottenere la concessione temporanea per la durata presunta dei lavori.

pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche e al versamento cauzionale per la rimessa in pristino allo sca dere della concessione (oppure in caso di prolungata sospensione dei lavori).

Trascorsi novanta giorni dall'avvenuto ripristino il depos<u>i</u>
to cauzionale viene restituito per intero o in parte a seconda
che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno.

## Articolo 24°

CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELL'OPERA

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle leggi vigenti e dal presente regolamento edilizio, o a quelle indicate nell'autorizzazione a costruire, nonchè ai disegni di progetto in base ai quali fu rilasciata la concessione, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

Il titolare della concessione edilizia nei casi di nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzioni anche parziali di edifici, è tenuto ad effettuare comunicazioni per iscritto al Sindaco:

- all'inizio dei lavori, per il controllo dei punti fissi di linea e livello;
- alla fine dei lavori, per le verifiche finali.

  In tutti gli altri casi il titolare della concessione edi-

lizia è tenuto ad effettuare comunicazioni per iscritto, al Sindaco:

- all'inizio dei lavori;
- alla fine dei lavori.

Le visite da parte dei servizi comunali possono avvenire en tro i seguenti termini computati a partire dalla data delle rispettive comunicazioni:

- 7 giorni per l'inizio dei lavori;
- 20 giorni per la copertura dell'edificio;
- 30 giorni per la fine dei lavori.

Il titolare della concessione deve fornire mano d'opera, strumenti e mezzi necessari per l'effettuazione della visita.

Per ogni visita si redige apposito verbale in duplice copia cui una deve rimanere in cantiere.

La mancata visita da parte dei servizi comunali non esime il titolare della concessione edilizia, il direttore dei lavori, il collaudatore in corso d'opera e l'assuntore dei lavori delle loro responsabilità circa la inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella concessione edilizia.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso, entro le 48 ore suc cessive, al Sindaco, il quale, sentito il Tecnico Comunale, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante la interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro dandone comunicazione scritta all'interessato.

Tali provvedimenti dovranno essere attutati a cura e spese dell'intestatario della concessione.

Tutti gli addetti alla vigilanza delle costruzioni hanno d<u>i</u> ritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

THO ME

## Articolo 25°

ALTRE NORME PER I CANTIERI EDILI

Si richiama espressamente:

- le norme di prevenzione infortuni e di sicurezza delle opere provvigionali, dei mezzi d'opera di qualsiasi tipo, dell'uso dell'energia elettrica, e di combustibili e di macchinari; i le norme riguardanti la prevenzione degli incendi;
- l'obbligo a termine di legge, della denunzia di eventuali ritrovamenti archeologici ed artistici durante i lavori di demolizione e di sterro;
- la responsabilità relativa ai danni e molestia a persone e cose pubbliche e private in dipendenza dei lavori.

I competenti uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli e collaudi e pretendere la stretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari e, in caso di recidiva, chiedere la sospensione del lavoro e la chiusura del cantiere, secondo le modalità di legge.

# Articolo 26°

AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA' E AGIBILITA' - OPERE SOGGETTE -

Per gli edifici nuovi o trasformati destinati all'abitazione, ad esercizi industriali o commerciali, allo spettacolo e comunque alla permanenza di persone o di derrate alimentari o sostana ze pericolose, ricovero di animali ecc. è necessaria l'autorizzazione d'abitabilità o di agibilità prima che ne sia in qualsia si modo iniziato l'uso.

Ogni trasgressione è punita a sensi di legge.

#### Articolo 27º

DOMANDA E PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA' E AGIBILITA'

Il titolare della concessione edilizia per ottenere l'autorizzazione di abitabilità o di agibilità deve indirizzare al Sinda co domanda in carta da bollo, quando i lavori siano stati ultimati e ne sia stato effettuato il collaudo statico.

La visita di controllo viene effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, da parte dell'Ufficio Jecnico Comunale e da parte dell'Ufficio Sanitario.

Il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'a<u>s</u> suntore dei lavori dovranno essere presenti.

L'Ufficio Tecnico Comunale verifica la corrispondenza tra il progetto autorizzato e le opere eseguite; l'Ufficiale Sanitario verifica la corrispondenza dei locali e degli impianti alle nor me igieniche vigenti nonchè la presenza o meno di cause di insalubrità.

L'autorizzazione di abitabilità o di agibilità, viene rila sciata dal Sindaco entro novanta giorni dalla data di ricevimen to della domanda, qualora non sussistono impedimenti, e dopo che il titolare della concessione abbia provveduto al pagamento dei diritti comunali e della tassa di concessione governativa.

Eventuali riduzioni di tale possono essere disposte su parere dell'Ufficiale Sanitario previa misurazione del grado di umidità, o quando siano stati usati sistemi costruttivi che non comportino impiego in cantiere di malte e conglomerati.

#### CAPITOLO 4º

#### Articolo 28°

## CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Sono considerati locali abitabili o agibili quelli in cui si svolge la vita familiare, lavorativa o sociale degli individui, indipendentemente dalle loro caratteristiche di permanenza o di provvisorietà.

I locali, ai fini del presente regolamento, sono suddivisi in due categorie Al e A2.

La categoria A\* comprende: soggiorni, pranzo, cucina e cam<u>e</u>
ra da letto posti in edifici di abitazione sia collettiva che
individuale; uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettura,
gabinetti medici.

La categoria A2 comprende:

Negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre.

laboratori scentifico-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;

- c)- officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio,
   o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;
- d)- parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
- e)- magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle pe<u>r</u> sone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico, pulizia.

Sono considerati locali accessori quelli in cul la permane<u>n</u> za delle persone è limitata a ben definite operazioni.

Si suole suddividere in Si, S2, S3.

La categoria SI comprende i servizi iglenici e i bagni degli edifici per civili abitazioni (individuali o collettivi), dei complessi scolastici e di lavoro.

La categoria S2 comprende:

- a)- scale che collegano più di due piani;
- b)- corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq. di superfice o gli 8 m. di lunghezza;
- c)- magazzini e depositi in genere;
- d)- autorimesse di solo posteggio;
- e)~ salette di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;
- f)- lavanderia, stenditoi e legnale;
- g)- stalle, porcili e locali con analoghe destinazioni d'uso. La categoria S3 comprende:
- a)- disimpegni inferiori a 10 mq. di superficie;
- b)- ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq. di superficie;
- c)- vani scala colleganti solo due piani;
- d)- salette macchine con funzionamento automatico.

I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio dell'Amministrazione su parere della Commissione edilizia.

(O)A.

## Articolo 29°

CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Tutti i locali di cat. A devono ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni.

Le finestre devono distribuire regolarmente la luce nell'am piente.

• I rapporto tra le superfici di finestre e pavimento deve essere non inferiore a 1/8.

Le dimensioni minime dei locali devono essere:

- lineari planimetriche : ml. 2,10;
- superficiali: mq. 9 (per la Al) e mq. 30 (per la A2);

L'altezza minima dei locali di categoria Al (senza che ciò possa portare diminuzione alla cubatura sopra indicata) può es sere consentita in metri 2,70 netta; per la categoria A2 deve essere non inferiore a metri 3,20./

I locali di categoria S possono ricevere aria e luce dall'e<u>s</u> terno anche da spazi equiparabili a cavedi, salve le eccezioni delle centrali termiche.

Il rapporto tra superficie delle finestre e quella dei pav<u>i</u> menti deve essere non inferiore a 1/12; in nessun caso la dime<u>n</u> sione minima della finestra può essere minore di mq. 0.4.

Le dimensioni minime dipendono dalla particolare destinazi<u>o</u>
ne dei locali; l'altezza minima consentita è di metri 2;40, con
la eccezione dei locali destinati a cantina o garage, per i qua
li l'altezza minima può ridursi asmetri 2,00.

I locali di cat. Si non possono avere accesso diretto da locali di cat. A se non attraverso disimpegno, salvo il caso di unità edilizia (appartamento, complesso, uffici, albergo ecc.) con più servizi igienici di cui almeno uno, deve avere le carat teristiche precedenti e gli altri l'accesso da locali cui sono specificatamente attribuiti.

I cavedi, quando esplicitamente ammessi dalle norme di attyazione, dovranno avere angoli interni compresi tra 80° e 100°,
potranno areare e illuminare solo locali di cat. Si e S2; nes
sun aggetto interno potrà superare i 5 cm. salvo la gronda che
tuttavia sarà contenuta in 30 cm.

Il fondo del cavedio dovrà essere lastricato per assicurare il deflusso delle acque piovane e l'accesso diretto dai locali comuni e dovrà avere una superficie minima di mq. 13.

La distanza media minima fra le pareti fronteggianti del ca

edio dovrà essere di ml. 4,50.

#### PARAMETRI EDILIZI

si definiscono:

Superficie utile) = la somma delle superfici lorde di tut

ti i piani (comprese le scale ed i vani accessori) fuori

led entro terra ad esclusione delle autorimesse (nella misu

10 -2 (a) (02/8)

ra non superiore ad l mq. per ogni 20 mc. di costruzione)

delle cantine, dei servizi tecnici del fabbricato (centrale

termica , elettrica, di condizionamento etc.), degli sten

ditoi, dei torrini delle scale, dei porticati di uso pub
blico e dei balconi incassati.

Nella superficie utile vanno comprese le superfici lorde degli spazi chiusi (Bow-windows) ed escluse quelle dei ba<u>l</u> coni aperti.

- Sua= (Superficie utile abitabile)= la superficie utile abitab<u>i</u>
  le calcolata al netto delle murature perimetrali e delle
  tramezzature.
- Sc= (Superficie coperta)= area risultante dalla proiezione sul
  piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra,
  con esclusione delle parti aggettanti come balconi e gronde,
  delimitate dal limite esterno delle murature perimetrali.
- Hf= (Altezza delle fronti)= Ai fini della determinazione dei distacchi, l'altezza di ciascun fronte del fabbricato è data dalla differenza fra la più bassa delle due quote:
  - a) media del marciapiede o del terreno;
  - b) piano di calpestio del piano terreno
  - e la più alta delle quote:
  - a) soffitto dell'ultimo piano abitabile, sia orizzontale che inclinato (in questo caso calcolato nel punto medio);

- b) bordo superiore della linea di gronda o media dell'incli nazione della copertura.
- H= (Altezza del fabbricato)= media dell'altezza delle varie fronti.
- V= (Volume)= la somma dei prodotti delle superfici utili di
   ogni piano per le rispettive altezze lorde (misurate da pa
   vimento a pavimento).

I vani terranei, entro o fuori terra, con altezza utile non superiore a mt. 2,40 non vengono computati ai fini del calcolo delle volumetrie.

# Articolo 30° IMPIANTI SPECIALI

Nei casi di adozione di impianti di aereazione, oppure di aria condizionata, la cui esecuzione deve essere affidata a dit ta specializzata, con l'Amministrazione, su parere dell'Ufficio Sanitario, può caso per caso, stabilire prescrizioni diverse dalle precedenti per i locali di cat. A e S.

Alla domanda di concessione edilizia, deve essere allegato uno schema dell'impianto; prima dell'effettivo rilascio della concessione deve essere invece presentato il progetto esecutivo dettagliato dell'impianto.

Il rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità dei locali, è subordinata al collaudo dell'impianto effettuato dall'Ufficio Sanitario.

In casi particolari, possono essere consentite canne interne di ventilazione soltanto per i locali di cat. S aperte in som mità ed in basso a creazione di tiraggio naturale.

Esse comportano almeno una tubazione di richiamo d'aria per | locali da ventilare. Tali canne da ventilare possono essere ammesse solo previo parere dell'Ufficiale Sanitario, per particolari tipi di edificio e previa verifica in sede di progetto delle caratteristiche costruttive e di dimensionamento.

### Articolo 31°

# SOFFITTI INCLINATI

Nel caso di soffitti non orizzontali, per la determinazione dell'altezza minima consentita, viene assunta la media pondera le delle altezze, che deve essere almeno uguale ai minimi sopraindicati, e con minimo assoluto di m. 2,00 per i locali di categoria A.

# Articolo 32º

# CLASSIFICAZIONE DEI PIANI

Sono plani abitabili quelli in cui si trovano, anche se in misura parziale, locali di cat. Al, A2 e Sl.

Sono piani non abitabili quelli in cui si trovano i locali di cat. S2 o S3 anche se gli stessi sono interessati da limitate espansioni di locali di cat. A1 e A2 appartenenti a piani abita bili sovrastanti o sottostanti e a condizione che tali espansioni non eccedano 1/10 della superficie complessiva del piano su perfore o inferiore.

# Articolo 33°

# PIANI SEMINTERRATI

Eventuali locali il cui pavimento sia più basso del marcia piede o del terreno circostante l'edificio possono essere utilizzati per destinazione di cat. A2 purchè:

i'altezza netta sia non inferiore a m. 3,00, la quota del soffitto sia in media metri 1,20 più alta della quota del marcia
piede; esista un intercapedine con cunetta più bassa del pavi
mento e con larghezza pari ad un terzo della sua altezza; il
pavimento posi su un vespaio areato e la falda freatica o la
quata di massima piena della fognatura di scarico risultino,
att averso una relazione con calcoli ed elaborati da sottoporre
al parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, al di sotto dei piano
di posa del vespaio.

L'Amministrazione si riserva di esaminare deroghe eventuali a fabbricati compresi nella zona storica, sotto particolari co<u>n</u> dizioni da stabilire caso per caso.

# Articolo 34° SOTTOTETTI

I vani sotto le falde di tetto (comprese le intercapedini di isolamento delle coperture) non debbono avere altezze massime eccedente la media di 2,00 m., muniti di lucernari di illuminazione di superficie maggiore di mq. 0,40, e non possono essere utilizzati che come depositi occasionali.

Questi non vengono computati nel calcolo dei volumi.

Sono ammessi sottotetti abitabili, a condizione che l'altezza media non sia inferiore ai m. 2,50 e che le eventuali inter
capedini di isolamento, che devono avere una altezza non superiore a m. 0,50, siano inaccessibili. In tal caso tali ambienti
vengono considerati nel calcolo dei volumi.

Articolo 35°

CASE RURALI

Tutti i locali non computati nella cubatura residenziale de-

Anticol 35 bis ACCORPANENTO BI FOMBI, RUSTICI E'espouts to per le costruzione di fabbricati rurali l'accorpanient de finali, rustici, di proprieta' del recchiodente recodenti ruell'ambito del territoria comunale....

IL SEGRATARIO GAPO
(DOTT. RAFFALLE PASS DO)

(CASSETA)



vono avere accesso diretto dall'esterno e non possono avere aperture in diretta comunicazione con locali di abitazione.

E' fatto divieto di adibire locali di abitazione alla manipolazione dei prodotti del fondo.

Per tale operazione il proprietario del fondo dovrà provvedere i locali necessari.

I locali destinati ad uso di porcile, pollaio, coniglieria ed in generale al ricovero di animali, dovranno in ogni caso essere separati dalle abitazioni.

Le stalle, gli ovili, i pollai, i porcili, non dovranno prospettare sulla pubblica via, dalla quale disteranno almeno m. 10
12/10
12/15 le distanze fissate dal D.M. 1/4/1968 a protezione del
mastro stradale.

L'altezza delle stalle del pavimento al soffitto deve essere non inferiore a m. 3,00.

Le stalle debbono avere una cubatura non minore di mc. 15,00 per ogni capo grosso di bestiame e di mc. 10,00 per il bestiame minuto, e debbono essere ben ventilate ed areate.

Le concimale devono essere costruite in conformità delle pre
scrizioni del R.D.L. n. 1862 dell'1/12/1930 modificato dalle

Leggi n. 925 del 25/6/1931 nonchè degli Artt. 233 e segg. del

T.U. della Legge Sanitaria n. 1265 del 27/7/1934.

## Articolo 36º

#### ISOLAMENTO DELL'UMIDITA!

Qualsiasi edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo.

I locali di cat. Al e SI a piano terra, devono avere il pi<u>a</u>

No pi calpestio staccato dal terreno o a mezzo di solaio o a

- 21 -

mezzo di vespaio areato con almeno 50 cm. di spessore tra il terreno battuto ed il pavimento.

Per i locali di cat. A2 può essere ammesso un vespaio di ciottoli di almeno 25 cm. di spessore ed il piano di calpestio deve elevarsi sul piano di campagna di almeno 30 cm. oppure può essere ammesso che siano circondati da intercapedine come nei casi di cui al precedente Art. 30.

Tutte le murature devono essere isolate da stratificazione impermeabili continue poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno.

I pavimenti dei locali di cat. Al e SI costituiti su vespaio devono essere isolati con strato impermeabile.

# Articolo 37º

ISOLAMENTO TERMICO - IMPIANTI TERMICI

Le murature esterné è le coperture, di qualsiasi materiale esse siano, interessanti locali delle cat. A e S1, devono ave re una coibenza pari almeno ad un muro di mattoni pieni di due teste, intonaco da ambo le pareti (k = 1,4).

Anche i tratti di soffitti e di pavimenti a contatto con l'esterno devono presentare una coibenza analoga.

Le pareti divisorie tra i diversi appartamenti devono avere una colbenza pari almeno a un muro di mattoni pieni di una testa, intonacato da ambo le parti.

Indipendentemente da quanto sopra prescritto, per tutti gli edifici da costruire o ristrutturare nei quali è prevista l'installazione di un impianto di riscaldamento, vanno applicate le norme di cui alla Legge 373/76, e 7/12/1984 n. 818.

Gli împianti termici devono essere realizzati în conformită della syddetta legge e di tutte le altre vigenti în materia (con particolare riferimento a quelle contro l'inquinamento atmosferico).

# Articolo 38°

# CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

In base ai contenuti della legislazione vigente, le acque di scarico vanno distinte nelle seguenti categorie:

- acque meteoriche:
  - comprendono le acque piovane e quelle derivanti dallo sciogl<u>i</u> mento delle nevi;
- acque nere:

comprendono le acque degli scarichi di lavandini, lavelli, vasche da bagno, docce, bidet e di ogni altro accessorio con analoga funzione, e le acque non inquinanti provenienti da procedimenti di lavaggio compiuti da imprese artigiane o com merciali;

- acque luride:
  - şono gli scarichi di natura organica dei vasi o delle latrine
    di qualsiasi tipo;
- acque inquinanti:

sono quelle, di qualsiasi provenienza, che sono considerate tali dalle vigenti normative in materia di inquinamenti.

#### Articolo 39°

MODALITA' DI SACRICO DELLE ACQUE

Per il flusso delle acque meteoriche, di cui al precedente
Articolo, deve essere prevista apposita rete di tubazioni total
mente indipendente.

Per il deflusso delle acque nere, di cui al precedente Arti-

colo, deve essere prevista la realizzazione di una rete di tupazioni autonoma, opportunamente dimensionata, capace di resis tere alle alte temperature e dotata di sistema di aereazione con condotte di aspirazione fino alla copertura.

Gli innesti in detta rete devono avvenire con l'impiego di sifoni ispezionabili.

Le acque luride, di cui al precedente Articolo, devono essere convogliate in una fossa biologica dimensionata in rapporto
alle caratteristiche della costruzione nonchè alla volumetria
abitativa.

Detta fossa deve anche essere in grado di garantire la degr<u>a</u> dazione biologica delle materie organiche e deve essere ubicata all'esterno della costruzione, ad una distanza non inferiore a m. l dalle murature perimetrali.

L'allacciamento allo scarico generale delle acque meteoriche, nere e luride, deve essere realizzato solo mediante un sifone ispezionabile e a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione e in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Per le acque inquinanti, di cui al precedente Articolo, vale quanto disposto dalla relativa normativa legislativa e regolam<u>e</u>n tare.

In mancanza di rete fognante, lo smaltimento dei liquami pro venienti dall'interno degli edifici deve avvenira mediante la costruzione, a cura e spese dei concessionari, di appositi implanti, con l'osservazione dei criteri, metodi e norme tecniche stabilite al riguardo dalle norme vigenti.

L'immissione di nuovi condotti di scarico nelle fognature e Nel canali pubblici deve avvenire soltanto dopo aver ottenuto; epposita autorizzazione dal Comune.

#### Articolo 40º

#### IMPIANTI MINIMI

Ogni alloggio deve essere fornito di almeno un servizio igi<u>e</u> nico completo di wc, bidet, lavabo, doccia o vasca da babno e lavello, a chiusura idraulica.

E' prescritta, almeno, una canna fumaria. In uffici, negozi laboratori ecc., a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, possono essere consentiti servizi igienici comuni a diverse unità, in numero proporzionale agli utenti, e dotati di antilatrine con lavabi.

I wc, inoltre, devono essere dotati di sifone allacciato a<u>l</u> la panna di ventilazione.

# Articolo 41º

#### RIFORNIMENTO IDRICO

Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il pegolare rifornimento in ogni alloggio.

Nelle zone prive di acquedotto comunale, l'acqua per uso domestico può essere prelevata da pozzi privati ma, in tal caso,
deve risultare potabile dall'analisi dei laboratori d'igiene
competenti e l'uso deve essere consentito dall'Autorità Sanitaria.

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile inter namente all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per il servizio dell'acquedotto.

Per l'esercizio degli impianti di sollevamento di acqua (aupolave), è prescritta l'autorizzazione preventiva da parte del Comune, il quale ha facoltà di revocaria in ogni tempo di relazione alle particolari situazioni del servizio di distribuzione dell'acqua.

#### Articolo 42º

#### RICAMBI D'ARIA

Camere oscure, laboratori scientifici ed autorimesse a più posti macchina, devono essere ventilati con doppia canalizzazione, una di presa diretta dall'esterno ed una di evacuazione, così da assicurare almeno cinque ricambi d'aria all'ora.

# Articolo 43º

#### COPERTURE

Le strutture orizzontali e le coperture degli edifici di nuo va costruzione devono essere realizzate con materiali incombu-

# Articolo 44º

#### PARETI DIVISORIE

Sono consentite le pareti divisorie mobili (aventi carattere di infisso).

Non sono consentite pareti divisorie realizzate in materiale

#### Articolo 45°

#### SCALE E ACCESSORI

La struttura portante delle scale interne in edifici collettlyl, deve essere in cemento armato o di materiale di analoghe caratteristiche di resistenza termica.

Strutture diverse sono consentite soltanto per edifici unifamiliari o per scale di collegamento interno solo trasdue piani.

Le pareti del vano scala confinanti con locali e quelle del vano corsa degli ascensori devono essere sempre in muratura pi<u>e</u> na, laterizia o di calcestruzzo di cemento.

La larghezza minima delle rampe e del pianerottoli delle sca le al servizio di più di due piani deve essere non inferiore a.

Tale larghezza, se il fabbricato non sia servito da ascens<u>o</u> re, deve essere aumentata di cm. 10 ogni due piani serviti, o<u>l</u> re ai primi due.

Ogni scala (in edifici fino a 30 m. di altezza) può servire fino ad un massimo di 500 mq. di superficie coperta per piano, ma mai più di quattro alloggi per piano.

# Articolo 46° CANNE FUMARIE

Le canne fumarie devono essere costituite di materiale idoneo presistente al fuoco ed impermeabile, opportunamente stuccato nel giunti.

quando sono prevedibili temperature elevate, si devono proteg

gere con materiali isolanti le strutture aderenti e i muretti

di tamponamento e chiusura; in questi casi sono da evitare i

contatti con i vani d'ascensore.

Devono essere previsti impianti di depurazione per i fumi aventi caratteristiche nocive all'igiene e alla pulizia, secondo le norme vigenti in materia.

#### Articolo 47º

# RINVIO A LEGGI PARTICOLARI

Ascensori e montacarichi e relativi vani corsa, impianti elettr<u>i</u>
ci, impianti termici, autorimesse, depositi di materiale infiammahile, sono soggetti inoltre a norme e prescrizioni tecniche degli
enti allo scopo preposti.

Anche edifici speciali come: sale spettacolo, edifici collettivi, ploerghi, scuole, collegi, ospedali e case di cura, industrie ed planti sportivi, sottostanno, inoltre, alle regolamentazioni pre-

# Articolo 48º

#### DECORO GENERALE

GII edifici di qualsiasi natura, le costruzioni a carattere semi-UFMANENTE O provvisorie, gli infissi, leapplicazioni di carattere OffMANENTE O provvisorie, gli infissi, leapplicazioni di carattere OffMANENTE O provvisorie, gli infissi, leapplicazioni di carattere OffMANENTE O provvisorie, gli infissi, leapplicazioni di carattere Attrezzature techiche quali sostegni e i cavi per energia elet-IICA e i cavi telefonici, gli apparecchi d'illuminazione stradale, OffMANENTE O provvisorio e previsti e realizzati in modo I IICA e i cavi telefonici, gli apparecchi d'illuminazione stradale, OffMANENTE O provvisorio e previsti e realizzati in modo I IICA e i cavi telefonici, gli apparecchi d'illuminazione stradale, OffMANENTE O provvisorio e provvisorio e provisti e realizzati in modo I IICA e i cavi telefonici, gli apparecchi d'illuminazione stradale, OffMANENTE O provvisorio e provvisorio e provisorio e provi

#### Articolo 49°

#### MANUTENZIONE - INTERVENTO DEL SINDACO -

Oltre all'ordinata esecuzione delle opere da parte dei privati,

Oltre all'ordinata esecuzione delle opere da parte dei privati,

Oltre all'ordinata esecuzione delle comune stesso, il Sindaco può ob
Oltre all'ordinata esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria

e straordinaria degli edifici.

Qualora vengano rilevati abusi o trascuratezza il Sindaco, su parere della Commissione edilizia, può richiedere rimozione, ripr<u>i</u> stini o modifiche a salvaguardia del decoro e del buon ordine.

In caso di rifiuto o di inadempienze dell'interessato, il Sindaco può provvedere di autorità a spese del medesimo.

#### Articolo 50°

#### TABELLE STRADALI E NUMERI CIVICI

Le tabelle stradali e i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occulța<u>r</u> li alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro Apputabili.

#### Articolo 51°

NDICATORI E APPARECCHI RELATIVI A SERVIZI PUBBLICI

Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare e fare collocare, previo avviso agli interessati e sentita la Commissione edilizia, sui muri esterni dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici.

I proprietari hanno l'óbbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il loro ripristino nel caso venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

#### Articolo 52°

Fra le uscite di autorimesse e le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinena ecc.) deve intercorrere una distanza minima di almeno 10,00 ml. misurata fra gli stipiti più vicini.

In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità al conducente, eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti.

Se l'uscita dall'autorimessa è costituita da una rampa tra l'inizio della livelletta inclinata e il filo dello spazio di pubblico transito, deve essere previsto un tratto piano, pari ad almeno m. 3,50 di lunghezza.

# Artcolo 53°

#### ZOCCOLATURE.

Le parti basamentali delle facciate degli edifici devono pr<u>e</u> sentare caratteristiche di resistenza all'usura ed alla umidità.

In relazione all'ambiente, la Commissione edilizia può ric¢hi<u>e</u> dere l'impiego di particolari materiali.

# Articolo 54º

# ELEMENTI AGGETTANTI

Nessun aggetto superiore a 10 cm. può essere ammesso sotto la quota di ml. 3,50 in qualsiasi prospetto su suolo pubblico anche per parti mobili di infissi.

Se per ragioni di sicurezza sono prescritti infissi con aperture verso l'esterno, questi devono essere opportun**amente** arretrati.

Balconi e pensiline non sono consentite al di sotto dell'el

tezza effettiva di m. 4,00 dal marciapiede rialzato.

Nel caso di marciapiede non rialzato l'altezza minima sul marciapiede di dette parti aggettanti deve essere di m. 4,50.

#### Articolo 55°

#### INTERCAPEDINI

Il Comune può concedere striscie di terreno pubblico per la creazione di intercapedini purchè si riservi la facoltà di uso per il passaggio delle tubazioni, cavi o altro e purchè dette intercapedini siano lasciate completamente libere.

Le griglie di aereazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di automezzo pesante, e devono avere caratteristiche tali da non consentire pericalo per i pedoni.

Dette intercapedini devono possedere i requisiti di cui allo Art. 29.

#### Articolo 56°

#### COPERTURE

Le coperture e i volumi da esse sporgenti devono essere con siderate elemento architettonico di conclusione dell'intero edificio e, pertanto, la loro realizzazione, deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali delle facciate e delle coperture stesse.

Le coperture devono essere munite di canali di raccolta del le acque meteoriche e di pluviali, che convoglino le stesse, previ pozzetti sifonati, nella rete della fognatura.

Qualora i pluviali, nella parte basamentale, siano esterni

al fabbricato, dovranno essere realizzati in materiale indeformabile almeno per una altezza di m. 2,00.

Per eventuali aggetti vale quanto prescritto dall'Art. 54.

#### Articolo 57°

#### RECINZIONI

Le aree non edificate fronteggianti vie o piazze, aperte al pubblico passaggio, possono essere delimitate o recintate.

Le recinzioni devono avere aspetto decoroso e intonato allo ambiente; gli eventuali muri di recinzione non debbono superare cm. 80 della quota stradale.

Le recinzioni non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione.

# Articolo 58°

MOSTRE, VETRINE, INSEGNE

Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne, le targhe, devono essere studiate in funzione dell'insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colo ri e forme in relazione al carattere dell'edificio e dell'ambiente.

#### Articolo 59º

#### MARCIAPIEDI E PORTICATI

I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico ed i porticati devono essere lastricati con materiali scelti in accordo, con l'Ufficio Tecnico Comunale.

E' prescritta l'adozione di parapetti, o comunque di opere di ripare, per i lati di aree cortilive, altane, ballatoi , te<u>r</u>



razze ecc. comunque accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe, parti di edifici poste ad una quota inferiore, con dislivello maggiore di cm. 50.

# Articolo 60°

#### ZONE VERDI E PARCHI

Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenuti con
l'obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sos
tituzione delle medesime in caso di deperimento.

Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto, in dette zone, deve essere autorizzata.

# <u>Articolo 61º</u> DEPOSITI DI MATERIALI

I depositi di materiali, alla rinfua o accatastati, visibili dalle strade o spazi pubblici, sono vietati nelle zone residenziali.

Sono ammessi, invece, nelle zone produttive, ma sempre che, a giudizio del Sindaco e sentiti gli organi competenti, non costituiscano bruttura o pericolo per l'igiene pubblica e del suolo, o per l'incolumità pubblica o privata.

#### Articolo 62º

LOCALI PER DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI

I fabbricati nuovi, ampliati o modificati devono disporre di un locale o di un manufatto per il contenimento dei recipien ti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Detto locale o manufatto deve essere al piano terra, e, in-

differentemente che sia ricavato nel fabbricato o all'esterno del medesimo, deve avere accesso e areazione direttamente dallo esterno.

# Articolo 63º

# CASSETTE PER CORRISPONDENZA

Tutti i complessi di abitazione, individuale e collettiva, gli edifici industriali e artigianali, gli uffici non provvisti di portineria, devono essere dotati, nell'ingresso o in prossi mità di questo, di cassette per il recapito della corrispondenza, adatte ad accogliere la normale corrispondenza, giornali e riviste.

# Articolo 64º

# NORME PARTICOLARI

L'autorizzazione a costruire autorimesse private, negozi, padiglioni da giardino, centrali termiche, lavanderie ecc. a completamento di edifici esistenti, viene concessa se essi costituiscono valida soluzione architettonica nell'insieme.

Tali fabbricati devono sottostare alle norme stabilite per la zona in cui ricadono.

E' consentita la sistemazione a terrazzamenti con prato nel le coperture, purchè tale sistemazione assicuri la continuità degli spazi a verde, quando ne esista la possibilità e ne sia riconosciuta l'opportunità.

Lecaree con alberi di alto fusto, anche in assenza di vinco li specifici, possono essere utilizzate solo nei modi che consentono di salvaguardare il verde e gli alberi esistenti.

Articolo 65°

PARCHEGGI

Nelle nuove costruzioni, comprese le ricostruzioni, devono essere riservati spazi per parcheggio in misura non inferiore a 1 mq. ogni 20 mc. di costruzione destinata ad abitazione, uffici o negozi.

Spazi per parcheggio debbono essere ricavati nella stessa costruzione ovvero in aree esterne oppure promiscuamente o an che in aree che non facciano parte del lotto, purchè siano asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, mediante atto da trascriversi a cura del proprietario.

### Articolo 66°

#### CENTRO , STORICO - AMBIENTALE -

Per centro storico-ambientale (anche in mancanza di vincoli regolarmente costituiti), al fine di non sconvolgere l'assetto, il Sindaco e la Commissione edilizia possono adottare tutte le possibili cautele al fine di controllare ogni proposta di inse rimento o di trasformazione nei suoi principali e secondari as petti di massa, di linea, di colore, di materiali.

# Articolo 67°

EDIFICI ED AMBIENTI CON DESTINAZIONE PARTICOLARI

Edifici scolastici, alberghi, edifici collettivi, teatri, cinematografi, collegi, ospedali, case di cura, fabbricati per uso industriale e commerciale, autorimesse ed officine, macelli e mattatoi, magazzini e depositi di merci, impianti sportivi ecc., sottostanno oltre che alle norme previste nel presente regolamento, a quelle previste nelle leggi particolari relative.

#### Articolo 68º

#### LOCALI PER ALLEVAMENTO E RICOVERO ANIMALI

I locali per allevamento e ricovero di animali devono essere dislocati in conformità alle disposizioni del T.U. sulle leggi sanitarie ed alle previsioni delle norme tecniche del P.R.G., e sottostanno oltre che alle norme del presente regolamento a quelle previste nelle leggi particolari relative.

### Articolo 69º

#### IMPIANTI PER LAVORAZIONI INSALUBRI

Gli impianti per lavorazioni insalubri di cui al T.U. delle /leggi sanitarie, devono essere dislocati in conformità alle disposizini del citato T.U. e sottostanno oltre che alle norme del presente regolamento a quelle previste nelle leggi partico lari relative.

# Articolo 70°

## BARRIERE ARCHITETTONICHE

Al fine di eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti "Barriere architettoniche", che sono di ostacolo alla
vita di relazione dei minorati, in tutte le nuove costruzioni
di opere pubbliche (con particolare riguardo a qualle di carat
tere collettivo-sociale) e nelle ristrutturazioni di quelle esistenti, è obbligatorio il rispetto delle norme di cui al
D.P.R. n. 384 del 27/4/1978.

#### CAPITOLO 5º

LOTTIZZAZIONE DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO

### Articolo 71º

#### DOMANDA DI L'OTTIZZAZIONE E DOCUMENTI A CORREDO

Il proprietario che intende lottizzare aree a scopo edifica torio, deve presentare all'Ufficio Tecnico Comunale apposita domanda in carta da bollo, diretta al Sindaco.

Qualora l'area da lottizzare appartenga a più proprietari
essi devono unire alla domanda, oltre gli altri documenti di
rito, un atto notarile nel quale dichiarino il loro consenso
alla lottizzazione e si impegnino a sostenere gli oneri relati
vi in solido tra loro.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1)- rilievo planimetrico e altimetrico del terreno in scala 1:500, con l'indicazione dei capisaldi di riferimento;
- 2)- planimetria di progetto in scala 1:500;
- 3) profili altimetrici in scala 1:500 dei fabbricati;
- 4)- schemi planimetrici e particolari esecutivi in scala 1:500 delle opere di urbanizzazione primaria (strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, acquedatto, rete di illu minazione, distribuzione dell'energia elettrica e del gas per uso domestico, spazi di verde attrezzato), con l'indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti;
- 5)- tabella dei dati di progetto, nella quale devono essere indicati: la superficie totale e le superfici corrispondenti
  alle diverse destinazioni d'uso e le relative percentuali,
  il volume edificabile, il rapporto di copertura di ogni
  singolo lotto e gli indici di fabbricabilità territoriale
  e fondiaria;
- 6) norme di attuazione contenenti prescrizioni sui materiali

di rivestimento, sui lipi di recinzioni, sulle essenze arboree da impiantare nelle aree verdi ecc.;

- 7)- relazione illustrativa del progetto, contenente l'inserimento della lottizzazione nello stato di fatto e nelle pre
  visioni urbanistiche, e un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione\*;
- 8)- estratto e certificato catastale dei terreni inclusi nella lottizzazione;
- 9)- planimetria su base catastale, in scala 1:2000, riportante i limiti della proprietà, nonchè destinazioni d'uso del suolo, previste dal Piano Regolatore Generale;
- 10) proposta di convenzione;

I documenti a corredo, tutti debitamente firmati dal proprietario e dal tecnici che li hanno redatti, devono essere presentati in 5 (cinque) copie.

#### Articolo 72°

#### PROPOSTA DI CONVENZIONE

- \* Si intendono per opere di urbanizzazione primaria:
- a) strade residenziali;
- b)4 spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- d)- rete idrica;
- e)- rete di distribuzione dell'enerfia elettrica e gas;
- f)- pubblica illuminazione;
- g)- spazi di verde attrezzato.

La proposta di convenzione deve prevedere:

- a)- la concessione gratuita delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria precisate dall'Art. 4 della Leg ge n. 847 del 29/9/1964 e per le opere di urbanizzazione secondaria\*nei limiti di cui al punto seguente;
- b)- l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relati

  vi alle opere di urbanizzazione primarla e di una quota par

  te delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla

  lottizzazione o di quelle necessarie per allacciare la zona

  interessata ai servizi pubblici. La quota è determinata in

  proporzione alla entità e alle caratteristiche degli inse

  diamenti e delle lottizzazione;
- c)- il termine, non superiore ai 10 (dieci) anni entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizz<u>a</u> zione primaria e secondaria della lottizzazione;
- d)- l'impegno a effettuare, a titolo di cauzione, un deposito, in denaro o mediante polizza fidejussoria, presso il tesoriere comunale, vincolato a favore del Comune, per un valore all'80% del costo presunto delle opere di urbanizzazione;

<sup>\*</sup> Si intendono per opere di urbanizzazione secondaria:

a) - asili nido e scuole materne;

b) - scuole dell'obbligo;

c)- mercati di quartiera;

d)- delegazioni comunali;

e) - chiese ed altri edifici per servizi religiosi;

f)- implanti sportivi di quartiere;

g)- centro sociali e attrezzature culturali e sanitarie;

h)- aree verdi nei quartieri.

- e)- l'imp**i**ego ad eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria, ed eventualmente, quelle di urbanizzazione secondaria o quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi ove richieste;
- f)- rimborso delle spese di progettazione per le lottizzazioni compilate d'ufficio ai sensi dell'Art. 80 del presente regolamento.

# Articolo 73°

ONERI SOSTITUTIVI DELLA CESSIONE DI AREE E DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE PER L'URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Il Comune può convenire che, in luogo della cessione di aree per la urbanizzazione secondaria, il proprietario versi una som ma corrispondente al valore della quota delle aree stesse, in tutti quei casi in cui la cessione dia luogo a inconvenienti per il Comune; come pure può convenire che in luogo a della ces siene parziale delle aree per singole opere, vengano cedute in tegralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una o alcune soltanto di tali opere.

Di conseguenza, nel caso in cui al comma precedente, il proprietariodeve versare la somma corrispondente alla quota degli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria, oppure la somma corrispondente alla quota parte degli oneri per le opere necessarie ad allacciare la zona ai servizi pubblici.

#### Articolo 74º

PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA LOITIZZAZIONE

Il Sindaco, sentiti i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale, e della Commissione edilizia comunale, quando la lottizzazione:

proposta presenti difficoltà rispetto alle norme previste per la zona del P.R.G., respinge la domanda dandone comunicazione scritta all'interessato, restituendo contemporaneamente 3 (tre) delle copie dei documenti presentati a corredo della domanda; quando invece la lottizzazione risulti meritevole di autorizzazione, sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il progetto di lottizzazione e lo schema di convenzione.

Dopo l'approvazione della Deliberazione Consiliare, a norma dell'Art. 41 octies della Legge n. 1150 del 17/8/1942, si procede alla stipula della convenzione che viene registrata e tras critta a cura e spese del proprietario lottizzante.

Il Sindaco, quindi, rilascia l'autorizzazione alla lottizzazione corredata da una copia dei documennti di progetto not<u>i</u>
ficandola in via amministrativa al proprietario.

# Articolo 75°

VALIDITA' DELLA AUTORIZZAZIONE PER LE LOTTIZZAZIONI

L'autorizzazione per la lottizzazione ha la validità mass<u>i</u>

ma di 10 (dieci) anni. Può convenirsi anche un termine più breve.

# Articolo 76°

OPERE DI URBANIZZAZIONE O DI ALLACCIAMENTO A PUBBLICI SERVIZI
-PROGETTI RELATIVI - ESECUZIONE - CONTROLLI -

I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria, quelli delle opere di urbanizzazione secondaria o quelli per l'allacciamento della zona interessata ai pubblici servizi, devono essere autorizzati così come previsto all'Art. 2 del presente regolamento.

Gli uffici e servizi comunali possono in ogni fase di esecuzione dei lavori, effettuare visite di controllo per accertarne la buona esecuzione e la conformità al progetto. A tal fine il proprietario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori e della ultimazione dei medesimi.

#### Articolo 77°

PENALITA' PER INADEMPIENZA DA PARTE DEL LOTTIZZANTE

Qualora scaduto il termine di validità dell'autorizzazione a lottizzare, le opere di urbanizzazione complessivamente eseguite risultino inferiori all'80% di quelle complessivamente previste, il proprietario perde il diritto alla restituzione della cauzione.

### Articolo 78º

SVINCOLO DELLA CAUZIONE A GARANZIA DELLA ESECUZIONE DELLE OPE-RE DI URBANIZZAZIONE

Lo svincolo della cauzione può avvenire su autorizzazione del Sindaco e, nella misura del 50%, solo dopo il favorevole collaudo di almeno l'80% del totale delle opere di urbanizzazio ne convenzionate, collaudo da effettuarsi a cura e spese del Comune: Il restante 50% della cauzione viene svincolato sempre su autorizzazione del Sindaco, a totale ultimazione e favorevo le collaudo di tutte le opere previste.

### Articolo 79°

CONCESSIONI EDILIZIE NELLA LOTTIZZAZIONE

Per la domanda e il rilascio delle concessioni edilizia per l'edificazione nall'ambito della lottizzazione, si seguono le norme contenute nel titolo 1º del presente regolamento. Il contributo concessorio di cui all'Art. 5 della Legge n. 10/77 è determinato dal Consiglio ai sensi dell'Art. 11 della stessa della stessa legge.

#### Articolo 80°

COMPILAZIONE D'UFFICIO DEI PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE

Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare, entro congruo termine, un progetto di lottizzazione delle aree stesse.

Se essi non aderiscono, il Sindaco provvede per la compilazione d'ufficio.

Il progetto di lottizzazione, una volta approvato, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 (trenta) giorni dalla
notifica, prorogabili a domanda degli interessati, se l'accettino e se intendano attuarlo; ove i proprietari intendono attuarlo, il Comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità delle eventuali richieste degli interessati. In caso contrario, il Comune ha facoltà di procedere alla
espropriazione delle aree.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il progetto di lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino incompleto degli elaborati indicati all'Art. 71 del presente regolamento, oppure lo presentino con previsioni difformi rispetto alle norme del P.R.G.

CAPITOLO 6º

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

# Articolo 81º

#### DEROGHE

Sono ammesse deroghe al presente regolamento soltanto median te deliberazione comunale secondo le modalità e prescrizioni di cui alla Legge Regionale n. 14/82.

# Articolo 82º

VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICA - EDILIZIA

Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanisticoedilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza
alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella
concessione o nell'autorizzazione.

Il Sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 Aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 Dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, nonchè delle aree di cui alle leggi lº giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939 n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, il Sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato del luoghl, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma, qua ora sia constatata dai competenti uffici comunali, l'inosseranza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al primo com a il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, che a effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro 45 iorni dall'ordine di sopensione dei lavori.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luophi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello,
covvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità
giudiziaria, al Presidente della Giunta Regionale ed al Sindaco,
il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere
e dispone gli atti conseguenti.

# OPERE DI AMMINISTRAZIONI STATALI

Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui ai precedenti comma, il Sindaco, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, informa immediatamente il presidente della giunta regionale e il Ministro dei lavori pubblici, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti ai suddetti comma.

RESPONSABILITA! DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE, DEL COMMITTEN-TE, DEL COSTRUTTORE E DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini delle norme contenute nel preente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanitica, alle previsioni di piano nonchè - unitamente al direttoe dei lavori - a quelle della concessione ad edificare e alle odalità esecutive stabilite dalla medesima.

Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecularie e solidamente alle spese per l'esecuzione in danno, in aso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo ne dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia con estato gli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del a concessione edilizia, con conclusione delle varianti in cor o d'opera di cui all'articolo 15, fornendo al Sindaco contemparanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei esi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto ala concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciatall'incarico contestualmente alla comunicazione resa al Sindaco. In caso contrario il Sindaco segnala al consiglio dell'or ne professionale di appartenenza la violazione in cui è incor il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dallo bo professionale da tre mesi a due anni.

# Articolo 83º

# ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI

Gli edifici esistenti e non rispondenti alle prescrizioni I presente regolamento nelle parti interessate da ricostruzi<u>o</u> o modifiche, devono adeguarsi alle norme urbanistiche, edizie e igieniche vigenti.

#### Articolo 84º

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

i dell'abuso.

ere di ristrutturazione edilizia, come definite dalla lettera ere di ristrutturazione edilizia, come definite dalla lettera e primo comma dell'articolo 31 della Legge 5 Agosto 1978, n. eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi prescrizioni degli strumenti urbanistici-edilizi entro il terestabilito dal Sindaco con propria ordinanza, decorso 11 quale inanza stessa è eseguita a cura del Comune a spese dei respon-

alora, sulla base di motivato accertamento dell'Ufficio Tecnimunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile
ndaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumen
valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle
, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei
i, in base ai criteri previsti dalla Legge 27 Luglio 1978, n.
con la conclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione
legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con
iparazione alla categoria A/l delle categorie non comprese nello
16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diver
quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumenl valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'Ufficio
co Erariale.

palora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e giugno 1939, n. 1497, ninistrazione competente a vigilare sull'osservanza del vinco salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da nor igenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del

responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostruire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

Qualora le spese siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dello Art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 Aprile 1968, il Sindaco richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parerevincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniariadi cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro cen toventi giorni dalla richiesta il Sindaco provvede autonomamente. Si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo dell'Art. 7

Si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo dell'Alt.

E' comunque dovuto il contributo di concessione di cui agli articoli 3,5,6, e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.

# Articolo 85°

OPERE ESEGUITE SENZA AUTORIZZAZIONE

Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 26 della Legge n. 47/85, l'esecuzione di opere in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore vanale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila. In caso di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle opere; la sanzione è applicata nella misura minima.

Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.

La mancata richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo non comporta l'applicazione delle norme previste dello Art. 17 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dall'Art. 20 della presente legge.

Quando le opere realizzate consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) del
primo comma dell'Art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguiti su immobile comunque vincolati da leggi statali e regio
nali nonchè dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti
può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del con
travventore ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milio
ne a lire venti milioni.

Qualora gli interventi di cui al comma precedente vengano eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, il Sindaco richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma. Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta, il Sindaco provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da lire un milione.

#### Articolo 86°

# ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia ossibile la rimozione delle procedure amministrative o la resituzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pari al alore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite alutato dall'Ufficio Tecnico Erariale.

La valutazione dell'Ufficio Tecnico Erariale è notificata lla parte del Comune e diviene definitiva decorsi i termini li impugnativa.

L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrog<u>a</u> La produce i medesimi effetti della concessione di cui all'Art.

# Articolo 87º

13.

OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' DALLA CONCESSIONE

Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre centoventi giorni, fis sato dalla relativa ordinanza del Sindco. Dopo tale termine sono demolite a cura del Comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio del la parte eseguita in conformità, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'Ufficia Tecni doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficia Tecni co Erariale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

# Articolo 88°

# ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'

Fino alla scadenza del termine di cui all'Art. 7, terzo com a della legge n. 47/85 per i casi di opere eseguite in assenza i concessione o in totale difformità o con variazioni essenzia i, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del Sindaco di cui i, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del Sindaco di cui al primo comma dell'Art. 9 della stessa legge, nonchè, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui al primo comma dello Art. 12, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autoriz zazione ai sensi dell'art. 10 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o autorizzazzione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attua zione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.

Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il Sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di abolizione, del contributo di concessio ne in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5,6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per i casi di parziale difformità l'abolizione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.

L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal Sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioni.

# Articolo 89°

OPERE ESEGUITE SU SUOLI DI PROPRIETA' DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI

Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di sog getti diversi da quelli di cui al precedente articolo 5 in assenza di concessione da edificare, ovvero in totale o parziale difformità della medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il Sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

La demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.

## Articolo 90°

# VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione del le sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purche esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma ne delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonche il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457.

L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta

orima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente articolo non comporta l'applicazione delle norme previste nell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della legge n. 47/85.

# Articolo 91º

#### SANZIONI

Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento edilizio, vengono applicate ai termini degli Art. 107 e segg. del T.U. della legge comunale e provinciale n. 383 del 3/3/1934.

La inosservanza alle norme igienico-edilizie sono punibili con le penalità stabilite dall'Art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie n. 1265 del 27/7/1934.

Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie per le contra<u>v</u> venzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, le sanzi<u>o</u> ni per l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla concessi<u>o</u> ne sono quelle previste dalla legge n. 47/85.

# Articolo 92°

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e dopo la successiva prescritta pubblicazione di 15 giorni son secutivi all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione comunale in materia.,

# Articolo 93º

OPERE GIA' AUTORIZZATE

Le opere già autorizzate e non ancora in corso di esecuzione

lla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono oggette alle nuove disposizioni.

# Articolo 94º

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Tutte le autorizzazioni e concessioni alla occupazione di aree pubbliche devono essere controllate, modificate ed eventualmente revocate entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamneto, al fine di render le non contrastanti con il pubblico decoro.

# Articolo 95°

DEPOSITI DI MATERIALI NELLE ZONE RESIDENZIALI

I depositi di materiali accatastati o alla rinfusa esistenti nelle zone residenziali e nelle fasce di rispetto della viabilità, devono essere eliminati entro il termine di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

# Articolo 96°

# CANNE FUMARIE

Le canne fumarie senza le tubazioni prescritte o che lascia no evidenti tracce all'esterno degli edifici, devono essere sos tituite con canne regolamentari (o abolite se possibile) entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del pre sente regolamneto.

### Articolo 97°

ANTENNE RADIO - IV

Negli edifici esistenti, sulla cui copertura siano installa

più di devon i con u nni dal Archicolo PREJALENZA DI KORME so di constrasto con le norme di e cos isjone del B.R.G., Di attribuisce sluige de deltauni del frusente rispo esse ni d go lamento. RETARIO CAPO IL SINDACO DI CASERTA (Doll. CIRO DI COSTANZO) RAFFAELE PASSARO Arcticolo 99 PREVACENZA DI KORME caso d'antrasto fre norme d'attuagione P. R. b. e del prisent Régolaments, il usi fis Comunale destruciners quali coray sion, application. Cosi mod frests con del bera e.e. 4.323/86 IL SINDACO (DOIL CIFO DI COSTANZO) SEGRETARIO CAPO (DOTT. RAFFAELE PASS, RO CASERTA

lù di due antenne per radio e per televisione, i proprieta levono provvedere alla sostituzione delle antenne individua con una unica antenna centralizzata entro il termine di due i dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

# Articolo 98°

AUTORIMESSE PRIVATE, BASSI SERVIZI, LAVANDERIE ECC.

Le autorimesse private, le lavanderie e gli altri impianti costruzioni esistenti, indicati al precedente Art. 64, non spondenti alle prescrizioni del presente regolamento, devono sere adeguati alle norme vigenti entro il termine di due a<u>n</u> dalla data di entrata in vigore del presente regolamnet.

Il presente Regolamento Edilizio si compone di n.  $\frac{100}{90}$  articoli.

IL TECNICO

(Carmina Mastrolana)

(Carmina Mastrolana)

IL: SINDACO

10 X ( octobre

PROVINCIA DI CASERTA

IL SECRETARIO CAPO

PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO RIFUBBLIFATO ALL'ALBO. PRETORIO DEL COMUNE DAL 4 AL 19 MARRO 1994 CON LE MODÍ FICHE ACCIDET. 12 APPORTATE DALL'AFTO COMMISSARIALE N'ES DE 27 194, VISTATO DAL CO.RE.CO DI CASERTA CON PROVEDIMENTO FROT AND 778/5 ALVICNAND, 1-1/03/94 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. De Stefano, Faqquale & ELVOCATO CON ATTO CONS CH. LE N. 10=25 Colembro 18, 2-9-84 pod. 3588/5=